

PATTO DI INTEGRITA'

relativo a procedure per l'affidamento di lavori, servizi o forniture

Articolo 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Patto di Integrità viene concluso tra il Consiglio Notarile Distrettuale (CND) di Belluno e qualunque operatore economico (di seguito "operatore") che intenda partecipare a una procedura indetta dal CND di Belluno per l'affidamento di lavori, servizi o forniture.
2. Con il Patto di integrità, il CND di Belluno e l'Operatore si obbligano reciprocamente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e si impegnano espressamente a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, al fine di concludere il contratto o di distorcerne la relativa corretta esecuzione e verifica.
3. L'espressa e incondizionata accettazione del presente Patto di integrità costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure per l'affidamento indette dal CND di Belluno. A tal fine, il testo del Patto di integrità viene richiamato nel bando di gara ovvero nella lettera di invito a offrire e l'Operatore che intende partecipare alla gara ovvero presentare un'offerta deve consegnare – pena l'esclusione dalla gara o l'inammissibilità dell'offerta – una copia del presente documento, debitamente sottoscritta per accettazione dal titolare o legale rappresentante.
4. Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante di tutti i contratti stipulati dal CND di Belluno per l'affidamento di lavori, servizi o forniture. In tali contratti sono previste una clausola penale e una clausola risolutiva espressa per il caso di violazione degli obblighi assunti dall'Operatore con il Patto di integrità.

Articolo 2 – Obblighi e dichiarazioni dell'Operatore

1. L'Operatore dichiara di essere a conoscenza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e del Codice di comportamento, adottati dal CND di Belluno e pubblicati nel sito internet istituzionale dello stesso, sezione "Amministrazione trasparente", rispettivamente sottosezione "Altri contenuti – Corruzione" e sottosezione "Disposizioni generali – Atti generali". L'Operatore si obbliga espressamente – per sé e per i propri collaboratori a qualsiasi titolo – a rispettare le prescrizioni e le misure di prevenzione della corruzione stabilite dal PTPC e a osservare le regole di condotta previste dal Codice di comportamento.
2. L'operatore, avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione di cui all'art.47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la sua personale responsabilità, dichiara:
 - a) di non avere rapporti o relazioni di parentela con alcuno dei componenti della commissione di gara;
 - b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo – e comunque di non aver stipulato accordi per l'attribuzione di incarichi – con ex componenti/dipendenti del CND di Belluno, che nei tre anni precedenti la cessazione abbiano esercitato poteri negoziali nei suoi confronti;
 - c) che non sussiste a suo carico alcuna causa di conflitto di interesse, anche solo potenziale, rispetto alle attività e alle finalità istituzionali del CND di Belluno.

3. Con la sottoscrizione del presente Patto di integrità, l'Operatore:

- a) si obbliga a rispettare la normativa sulla prevenzione della corruzione;
- b) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'affidamento o alla gestione del contratto;
- c) dichiara di non aver influenzato il procedimento diretto a stabilire il contenuto del bando, dell'invito a offrire o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente dal parte del CND di Belluno;
- d) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'affidamento o la gestione del contratto;
- e) dichiara con riferimento alla specifica procedura alla quale prende parte, che non si trova in situazioni di controllo o collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti, che non si è accordato e non si accorderà con altri concorrenti, che non ha in corso né praticato intese o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, vietate ai sensi della vigente normativa;
- f) si impegna a segnalare al Responsabile per la prevenzione della corruzione del CND di Belluno qualsiasi illecito tentativo – da parte di componenti/dipendenti del CND o da parte di terzi – di turbare o distorcere lo svolgimento della procedura di affidamento o l'esecuzione del contratto;
- g) si obbliga a dare esecuzione al contratto con diligenza, puntualità e correttezza.

Articolo 3 – Obblighi del CND di Belluno

1. Il CND di Belluno si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare, in caso di violazione di detti principi, i procedimenti disciplinari nei confronti dei propri componenti/dipendenti a vario titolo intervenuti nella procedura di affidamento e nell'esecuzione del contratto.
2. Il CND di Belluno rende pubblici nel proprio sito internet istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti", i dati più rilevanti riguardanti le procedure di affidamento e i contratti stipulati, in ossequio alla normativa vigente in materia di trasparenza.

Articolo 4 – Violazione del Patto di integrità

1. La violazione del presente Patto di integrità è dichiarata in esito a un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'Operatore.
2. Qualora l'Operatore, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, non rispetti uno o più degli impegni assunti col presente Patto di integrità ovvero abbia rilasciato dichiarazioni mendaci, saranno applicate una o più delle seguenti sanzioni:
 - a) l'esclusione della procedura di affidamento;
 - b) la revoca dell'aggiudicazione;
 - c) la risoluzione del contratto eventualmente concluso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile;
 - d) l'applicazione di una penale contrattuale pari al 15% (quindici per cento) dell'importo dell'affidamento, salva la risarcibilità del danno ulteriore;
 - e) l'esclusione dell'Operatore da ulteriori procedure di affidamento indette dal CND di Belluno per un periodo di 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di accertamento della violazione;
 - f) la segnalazione dell'Operatore all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e/o ad altra Autorità competente per materia;
 - g) la denuncia all'Autorità giudiziaria.

Articolo 5 – Efficacia del Patto di integrità

1. Il presente Patto di integrità dispiega la sua efficacia sino alla completa esecuzione del contratto e all'estinzione di tutte le relative obbligazioni.

2. Con riferimento alle dichiarazioni di cui all'articolo 2, comma 2, quanto dichiarato deve corrispondere al vero per tutto il tempo in cui il Patto di integrità è efficace. Nel caso in cui venga meno questa condizione, è riconosciuto al CND di Belluno il diritto di recesso per giusta causa dal contratto stipulato.

Articolo 6 – Pubblicità

1. Il presente Patto di integrità è pubblicato nel sito internet istituzionale del CND di Belluno, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Atti generali".

Dati dell'Operatore

Belluno, li _____

Firma per espressa accettazione
del presente Patto di integrità _____